



Ufficiale- delle cessioni del blocco di crediti) serve a garantire al debitore la certezza che chi sta agendo sia l'effettivo nuovo titolare del credito, visto che, altrimenti, il debitore non avrebbe modo di verificare il fondamento dell'azione esecutiva intrapresa da un terzo estraneo al contratto originario;

- vista, inoltre, l'opposizione depositata dal debitore in data [REDACTED] relativa a motivi per cui è necessario disporre un'udienza per garantire il contraddittorio tra le parti;
- ritenuto che occorre disporre la notifica al creditore procedente dell'atto di opposizione unitamente al presente provvedimento;

P.Q.M.

- riservato ogni altro provvedimento, rinvia la procedura all'udienza del [REDACTED] affinché il creditore procedente depositi documentazione attestante l'avvenuta notifica del titolo esecutivo, con la relativa sua legittimazione, al debitore precedentemente all'incardinamento della presente procedura e con espresso riferimento alla stessa;
- onera il debitore esecutato di notificare alle parti l'atto di opposizione unitamente al presente provvedimento entro il [REDACTED]
- ritenuto di disporre il deposito di note scritte in luogo dell'udienza;
- letto l'art. 127 *ter* c.p.c.;

DISPONE

che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando termine perentorio sino allo stesso giorno di udienza per il deposito telematico delle predette note.

Si comunichi.

Aversa, 14.04.2026

Il G.O.P. Giudice dell'Esecuzione

dott. Gianluca Actis